

Avv. Giulia Menicucci

150

Da notificarmi entro e non oltre il
10/11/2015

TRIBUNALE DI PISA

Sezione Lavoro

~~COPIA~~
Office
ORIGINALE

Ricorso ex art. 700 c.p.c., con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

Nell'interesse della Sig.ra **Mariù Desiré Grillo**, nata il 04.03.1984 a Mazara del Vallo (TP) ed ivi residente in Via Novara n. 59, C.F. GRLMDS84C44F061W, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale rilasciata, anche per la fase esecutiva, in calce al presente atto, dall'Avv. Giulia Menicucci (C.F. MNCGLI82E49G148I; fax: 0509711623; pec: giulia.menicucci@pecordineavvocatipisa.it) e dal Dott. Salvatore Grillo (C.F. GRLSVT82R29F061R), praticante abilitato al patrocinio del Foro di Pisa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Pisa (PI), 56127, Lung'Arno Mediceo 30, come da mandato in calce. Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento, all'indirizzo pec ed al numero di fax sopra indicati e di seguito richiamati: giulia.menicucci@pecordineavvocatipisa.it; 0509711623

ricorrente

contro

1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Via degli Arazzieri 4, 50100, Firenze (FI), pec: firenze@mailcert.avvocaturastato.it

resistente

2) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Toscana**, in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Via Mannelli 113, 50136, Firenze (FI), pec: drto@postacert.istruzione.it, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Via degli Arazzieri 4, 50100, Firenze (FI), pec: firenze@mailcert.avvocaturastato.it;

resistente

3) **UST XV Ambito Territoriale per la Provincia di Pisa**, in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Via Pascoli, n. 8, (PISA) pec: usppi@postacert.istruzione.it, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Via degli Arazzieri 4, 50100, Firenze (FI), pec: firenze@mailcert.avvocaturastato.it.

resistente

E nei confronti

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive (GAE) dei 101 ambiti territoriali italiani, per gli anni 2014/2017, per le classi di concorso *Scuola dell'Infanzia (AAAA)* e *Scuola Primaria (EEEE)* e, in particolare, dei docenti inseriti per le suddette classi concorsuali nelle graduatorie dell'ambito territoriale circoscritto a Pisa ed alla provincia di Pisa. Ai sensi dell'art. 3, co. 100, L. 107/2015 (c.d. Buona Scuola), infatti, i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento hanno facoltà di esprimere il proprio ordine di preferenza - quindi, di concorrere all'assunzione - in relazione a tutti i 101 ambiti territoriali nazionali, con conseguente potenziale interesse contrario all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.

OGGETTO: Diritto all'inserimento della ricorrente, titolare del diploma magistrale conseguito nell'anno scolastico 2001/2002, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati, utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato fino alla copertura del 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR, ai sensi dell'at 399, D.lgs. 297/1994 e successive modifiche.

Premesso in fatto

La ricorrente è insegnante precaria, **abilitata** all'esercizio della professione docente in virtù del **diploma di maturità magistrale conseguito nell'anno 2001/2002** presso l'Istituto Magistrale Statale "*Pascasino*" di Marsala (doc. 1).

In base a tale titolo, la Sig.ra Grillo risulta attualmente inserita nella **II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto**, utilizzate per il conferimento di **supplenze brevi** nell'ambito territoriale della provincia di Pisa, sin qui richieste dai seguenti istituti:

- IC Giovanni Falcone, Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, Viale Comaschi 40, 56021, Cascina (PI);
- Istituto Comprensivo Renato Fucini, Via F.lli Antoni, 10, 56124 Pisa (PI);
- Istituto Comprensivo Statale Leonardo Fibonacci, Via Mario Lalli 4, 56127, Pisa (PI);
- Istituto Comprensivo G. Toniolo, Via Niosi 4, 56125 Pisa (PI);
- Istituto Comprensivo Niccolò Pisano, Via F. Andò 3, Marina di Pisa (PI);

- Istituto Comprensivo Statale Tongiorgi, Via Orazio Gentileschi 10, Pisa (PI);
- Istituto Comprensivo Vincenzo Galilei, Via Padule 35, 56124 Pisa (PI);
- Istituto Comprensivo Pacinotti, Via Dante Alighieri 42, 56036 Pontedera (PI);
- Istituto comprensivo M.K. Gandhi, Via Nenni 25, 56025 Pontedera (PI);

Istituto Comprensivo Franco Sacchetti, Largo Malaguzzi 9, San Miniato Basso (PI).

Ad oggi, il punteggio maturato dalla ricorrente è pari a 29 nelle graduatorie della scuola per l'infanzia, e a 17 nelle graduatorie per la scuola primaria, reperibili *on line* ai seguenti *link* (prodotte anche in estratto, doc. 1 *bis*):

http://ospitiweb.indire.it/~pipv2/nuovo/graduatorie_ist_def_infanzia.php

<http://ospitiweb.indire.it/~pipv2/nuovo/graduatoriedocenti.php>,

La Sig.ra Grillo aspira ad essere inclusa **nelle graduatorie ad esaurimento definitive** valide per gli anni scolastici 2014/2017, riservate ai docenti abilitati ed utilizzabili ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato per il 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR, per le classi di concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia) ed EEEE (Scuola Primaria).

Preliminarmente è opportuno precisare che la ricorrente non ha ancora ottenuto l'inserimento nelle suindicate graduatorie perché il MIUR, nei vari decreti ministeriali con i quali ne ha periodicamente disposto l'aggiornamento, ha arbitrariamente escluso la natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, predisponendo dei meccanismi tecnici (quali le procedure di registrazione *on line*) che hanno impedito ai diplomati magistrali di presentare la relativa domanda.

Il D.M. n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie relative al triennio 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017, infatti, non indicava il diploma magistrale tra i titoli validi ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Sulla scorta di tale mancata previsione, il programma informatico predisposto per la presentazione delle domande di inserimento in GAE ha precluso ai diplomati magistrali di avere accesso alla procedura che, di fatto, è rimasta riservata ai docenti già inseriti e registrati nella piattaforma telematica denominata *istanze on line*¹.

¹ L'art. 9, co. 1 e 2, D.M. 235/2014, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", dispone che «[...] la domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...], secondo le seguenti modalità:
a) registrazione del personale interessato; tale operazione (che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata compiuta in precedenza, può essere effettuata secondo le

Con sentenza n. 1973 del 16.04.2015, invero, il Consiglio di Stato ha riaffermato senza riserve la natura abilitante, a tutti gli effetti di legge, del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002², annullando il suindicato decreto ministeriale nella parte in cui precludeva ai docenti muniti di diploma magistrale l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Alla luce di tali principi, quindi, il MIUR avrebbe dovuto consentire l'inserimento della ricorrente nella terza fascia delle GAE.

All'indomani della pronuncia del Consiglio di Stato, la Sig.ra Grillo ha tempestivamente inoltrato al MIUR e all'ATP di Pisa una istanza volta ad ottenere l'inserimento in GAE, nei termini sopra indicati, per le classi di concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia) e EEEE (Scuola primaria), nonché per la riattivazione delle apposite funzioni della piattaforma telematica *Istanze on line* per la dichiarazione dei propri titoli di servizio, culturali e di preferenza, con riserva di presentazione in formato cartaceo della documentazione indicata, ai fini dell'attribuzione del punteggio per la collocazione in III fascia (doc. 2).

L'istanza è rimasta priva di riscontro.

Il DM 325/2015 del 08.06.2015, recante disposizioni in materia di "*Aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento*", infine, ha nuovamente escluso i diplomati magistrali entro il 2001/2002 dal novero dei soggetti che avrebbero potuto registrare i propri dati ed inserirsi nelle suindicate graduatorie.

Di qui la necessità di adire l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in linea con quanto disposto dall'art. 11, co. 6, D.M. 235/2014, per i seguenti

Motivi

1. Sulla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria

La potestà di *jus dicere* in ordine al presente ricorso spetta al Giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi del già richiamato art. 11, co. 6, D.M. 235/2014.

A seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), ove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di

procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, *Istanze on line - presentazione delle istanze via web - registrazione*, presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);
b) inserimento della domanda via web ».

Ancora, l'art. 10, co. 2, lett. b), ribricato "*Regolarizzazioni ed esclusioni*", stabilisce che «[...] è motivo di esclusione [...] la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, co. 2 e 3 [...]».

2 Sul punto, v. anche il parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11 settembre 2013.

abilitazione, deve infatti considerarsi mutata la posizione giuridica soggettiva di coloro che vi sono inseriti: concernendo una *pretesa* (all'inserimento in graduatoria) i cui fatti costitutivi corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi previsti dalla legge, tale posizione deve essere necessariamente qualificata in termini di *diritto soggettivo* (Cass. Civ., n. 6752 del 02.04.2015; SS. UU. Civ., n. 16756/2014 e SS. UU. Civ. n. 3032/2011)³.

L'approdo ermeneutico dianzi richiamato, invero, non risulta intaccato dai principi enucleati dall'ordinanza n. 27991 del 24.09.2013, con cui la Suprema Corte, pur affermando la giurisdizione del Giudice amministrativo⁴ nel caso sottoposto al suo esame, ha ribadito la **giurisdizione esclusiva del Giudice ordinario in materia di inserimento in GAE**, precisando che «[...] la giurisdizione spetta al Giudice ordinario, venendo in questione atti assunti con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, co. 2, D.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità alla legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione».

Ipotesi che, evidentemente, ricorre nel caso che occupa.

La ricorrente, infatti, fa istanza a Codesto Ill.mo Giudice per l'accertamento meramente incidentale della illegittimità e per la conseguente disapplicazione della GAE nella parte in cui le preclude la possibilità di essere individuata quale destinataria di un contratto a tempo indeterminato in relazione al 50 % dei posti resi disponibili dal piano di assunzioni previsto dalla legge sulla Buona Scuola, con contestuale istanza di inserimento immediato in base ai titoli all'uopo richiesti dalla legge.

3 Anche il Consiglio di Stato ha recentemente statuito che «*la natura gestionale – privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione, riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo, che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi, al contrario, di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge [...]; [...] oggetto principale della lite è la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente leso dall'atto (gestionale-privatistico) di esclusione dalla stessa: il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il Giudice ordinario può occuparsi incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico di esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, co. 1, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 espressamente gli riconosce*» (da ultimo, Consiglio di Stato, n. 3415 del 07.07.2015).

4 I ricorrenti, infatti, avevano impugnato innanzi al TAR Lazio solamente il D.M. 44 del 2011 concernente l'aggiornamento delle GAE per gli anni 2011/2013; non avevano, per contro, impugnato le graduatorie medesime, né avevano richiesto l'inserimento in esse. La Cassazione ha quindi chiarito che sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo nei soli casi in cui venga contestata esclusivamente la legittimità della regolamentazione – generale ed astratta – delle GAE, al fine di ottenerne l'annullamento *in parte qua*. Diversamente, qualora oggetto del giudizio sia «*la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, la giurisdizione è del giudice ordinario, al quale spetta il potere di disapplicare gli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria*» (Ex pluris, Tar Lazio, III bis, n. 6445/2015 del 26 febbraio 2015).

2. Sulla illegittimità degli atti ministeriali che non hanno consentito di formulare la domanda di inserimento nella III fascia delle c.d. GAE.

Per poter comprendere a pieno la fondatezza della pretesa della Sig.ra Grillo, è necessario esaminare brevemente il sostrato normativo sotteso all'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

Ai sensi dell'art. 1 della l. 124/1999⁵ l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria (ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte), ha luogo mediante concorso per titoli ed esami per il 50% dei posti annualmente assegnabili e, per il restante 50%, attingendo alle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento).

Tali graduatorie sono predisposte su base provinciale⁶ e articolate in tre fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:


- I fascia, riservata ai docenti già inseriti nelle graduatorie risultanti dai soppressi concorsi per soli titoli, ai sensi dell'art. 401, D.lgs. 297/1994, come modificato dall'art. 1, l. 124/1999;
- II fascia, per i docenti che, alla data di entrata in vigore della l. 124/1999, erano in possesso dei titoli per partecipare ai concorsi per titoli;
- III fascia, residuale, originariamente prevista per i docenti che avessero superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami, anche solo a fini abilitativi, e che alla data di entrata in vigore della l. 124/1999 fossero inseriti in una graduatoria per l'assunzione di personale non di ruolo.

Con l'entrata in vigore della l. 4 giugno 2004, n. 143 e succ. mod., la terza fascia - utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate - ha aperto le proprie porte ai docenti con abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti divenendo l'approdo naturale di tutti i percorsi di abilitazione, in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla l. 124/1999.

Successivamente, l'art. 1, co. 605, l. 296/2006, con il dichiarato intento di *dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostruzione*, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in *graduatorie ad esaurimento* (cd. GAE),

5 Che ha modificato l'art. 399 del D.lgs. 297/1994, rubricato *Accesso ai ruoli*.

6 Art. 1, co. 1 e 2 d.l. 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni in l. 20 agosto 2001, n. 333.



escludendo la possibilità di inserimento per i nuovi abilitati, facendo tuttavia espressamente salvo quello dei docenti già in possesso di abilitazione alla data di entrata in vigore della legge medesima.

A decorrere dal 2007, quindi, è stato precluso l'inserimento nella terza fascia ai docenti abilitatisi dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE.

La Sig.ra Grillo si è diplomata nell'anno 2001/2002 ed ha, evidentemente, conseguito il titolo abilitativo prima di tale trasformazione, maturando il diritto all'inserimento in GAE.

Che il diploma magistrale ottenuto entro il limite temporale sopra evidenziato costituisca titolo abilitante all'insegnamento è, oggi, pacifico.

Depone chiaramente in tal senso il panorama normativo di riferimento⁷ e, da ultimo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato che, con la recente sentenza 1973/2015, ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 in *parte qua*, laddove non ha consentito ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento in GAE valida per gli anni scolastici 2014/2017, posto che, al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE, costoro erano già in possesso del titolo abilitante. Secondo i giudici di Palazzo Spada, risulta altresì *«fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle GAE [...] in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero»*.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, dunque, la ricorrente ha chiaramente diritto all'inserimento in GAE poiché, avendo conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 2001/2002, è in possesso di un titolo abilitante l'insegnamento per la Scuola dell'Infanzia (AAAA) e per la Scuola Primaria (EEEE).

⁷ L'art. 194, co. 1, d.lgs. 297/1994 disponeva che *«al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento delle scuole materne (ora dell'infanzia, ndr)»*. La citata disposizione continua a trovare applicazione ad opera della clausola di salvaguardia di cui all'art. 31, co. 2, l. 226 del 17.10.2005, seppur *«limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento e agli alunni ad essi iscritti»*, dovendo ritenersi abrogata a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle suddette classi. L'art. 197, co. 1, del citato D.lgs. 297/1994, inoltre, statuisce che *«Il titolo conseguito con l'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio [...] dell'Istituto magistrale abilita [...] all'insegnamento nella scuola elementare»*. Ancora: l'art. 15 del DPR 232/1998 recante la disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, fa espressamente salvo in via permanente il valore legale abilitante dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998. Nello stesso senso depone il D.M. 175 del 1997, per il quale *«i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quadriennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998 o, comunque, conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale»*. Vedasi, infine, DPR del 25.03.2014, pubblicato in G.U. n. 111 del 15.05.2014, con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 03813/2013 dell'11.09.2013.

3. Sulla efficacia erga omnes della sentenza di annullamento del D.M. 235/2014 in parte qua.

L'annullamento di atti amministrativi a contenuto generale dispiega effetti *erga omnes*. Per giurisprudenza consolidata, infatti, «il principio dell'efficiacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di atti amministrativi aventi natura regolamentare e portata generale, posto che dette pronunce determinano definitiva ablazione dell'atto impugnato dalla sfera del rilevante giuridico⁸».

Esse, pertanto, hanno efficacia non solo nei confronti dei singoli ricorrenti, ma di tutti i possibili soggetti destinatari dell'atto, ancorché rimasti inerti. Quindi anche dell'odierna ricorrente.

Per mero tuziorismo, nelle denegata in cui Codesto Giudice non riconosca efficacia *erga omnes* alla suddetta pronuncia di annullamento, si fa sin d'ora istanza di disapplicazione del D.M. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente, docente in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-2002, di essere inserita nella III fascia delle GAE della provincia di Pisa in relazione alle classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola primaria (EEEE), per il triennio 2014-2017.

Ad oggi, invero, molti Uffici scolastici provinciali sono stati indotti ad adottare decreti di rettifica delle GAE, in esecuzione delle ordinanze cautelari con cui il Giudice del Lavoro ha accertato il diritto di inserimento in esse dei diplomati magistrali⁹; ciò nonostante il MIUR è rimasto fermo sulle proprie posizioni, evitando di dar seguito al disposto della richiamata sentenza del Consiglio di Stato del 2015 (confermata dalla recentissima ordinanza pubblicata il 14.10.2015). Anche il D.M. del 3 giugno 2015, n. 325 per l'aggiornamento annuale delle GAE, infatti, non ha previsto la possibilità di inserimento dei diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002.

Tale stato di cose, costringe la ricorrente ad adire Codesto Ill.mo Giudice onde tutelarsi rispetto al pregiudizio, grave ed irreparabile, derivante dal suo mancato inserimento nelle GAE e dalla conseguente impossibilità di rientrare nel piano di assunzioni straordinario predisposto dalla legge c.d. sulla Buona Scuola (l. 107/2015).

4. Sulla sussistenza dei presupposti dell'art. 700 c.p.c.

a) Sul fumus boni juris

⁸ V. anche Tar Campania – Napoli, sez. IV, sent. 7 settembre 2012, n. 3811.

⁹ Una per tutte, Trib. Cagliari, Sez. Lavoro, Ord. 20/2015.

La pretesa fatta valere dalla ricorrente è palesemente fondata. Sul punto, sia sufficiente ricordare come il Consiglio di Stato abbia annullato il D.M. 235/2014, nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

La Sig.ra Grillo è in possesso di tutti i requisiti legislativamente previsti ai fini dell'inserimento della III fascia delle graduatorie ad esaurimento, circostanza che emerge *ictu oculi* dalla documentazione in atti e dalla rassegna normativa e giurisprudenziale operata nel presente ricorso (cit. doc. 1).

b) Sul periculum in mora

Il diniego all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (*rectius*, il silenzio opposto dall'Amministrazione resistente alle legittime istanze della Sig.ra Grillo in tal senso) importa un pregiudizio imminente ed irreparabile per la ricorrente, la quale, seppur in possesso di un titolo all'uopo idoneo, non è stata (e non è) messa in condizione di concorrere per una cattedra a tempo indeterminato.

L'urgenza del riconoscimento del suo diritto all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento, invero, risiede nell'attuale stato di disoccupazione della Sig.ra Grillo e nella impossibilità di godere del piano di assunzioni straordinario e a tempo indeterminato previsto dalla legge sulla c.d. Buona Scuola, riservato ai soggetti già presenti in graduatoria e ai vincitori dell'ultimo concorso a cattedre indetto nel 2012 (artt. 96 – 98 l. 107/2015), fino alla copertura totale dei posti disponibili su tutto il territorio nazionale. E' previsto, altresì, che i docenti potranno scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i 101 Ambiti Territoriali italiani. Ciò implica che un candidato con un punteggio basso e con pochissime *chances* di assunzione nel proprio originario ambito territoriale, in seguito alle scelte effettuate a livello nazionale dagli altri candidati, potrà trovarsi in una posizione utile ad ottenere l'immissione in ruolo in uno o più ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza.

Ebbene, tale possibilità di assunzione è concessa esclusivamente ai docenti inseriti nelle GAE e la ricorrente, allo stato, non risulta essere tra questi. Ancora una volta, infatti, le modalità di presentazione dell'istanza al MIUR, così come predeterminate dal legislatore, hanno impedito alla Sig.ra Grillo di proporre la propria candidatura *on line*.

Nelle scorse settimane sono stati convocati per le nomine i docenti che, per contro, hanno potuto inserire tempestivamente la domanda in via telematica e, contestualmente, prenderanno servizio sulla base dei posti rimasti disponibili, sino al completamento del piano.

Sebbene da tempo attivatasi per ottenere la tutela dei propri diritti di docente, la ricorrente continua oggi a non vedersi riconosciuto il diritto ad essere inserita nella terza fascia delle GAE e, conseguentemente, a non poter partecipare alla procedura di assunzione sopra descritta. Appare, pertanto, imprescindibile, al fine di evitare un danno imminente ed irreparabile, una pronuncia cautelare volta a ordinare l'inserimento immediato della Sig.ra Grillo nella III fascia delle GAE, onde permetterle di concorrere per i posti resi disponibili dal piano di assunzioni straordinario recentemente varato dal legislatore.

I tempi per la proposizione e lo svolgimento di un'azione ordinaria rischierebbero di farle perdere una significativa *chances* di lavoro a tempo indeterminato, lasciandola in uno stato di precariato permanente, posto che le GAE andranno definitivamente a scomparire con la copertura dei posti messi a disposizione dal piano della Buona Scuola.

Non è superfluo ricordare che la perdita della concreta prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con le prerogative di stabilità e di tutela ad esso inerenti, incide negativamente su tutta una serie di scelte dell'individuo che non rilevano esclusivamente sul piano economico, riverberando effetti nella sfera psichica ed affettiva, nonché sulla vita di relazione e sullo stato di salute.

E' necessario, pertanto, che Codesto Ecc.mo Giudice emetta una misura cautelare volta a consentire l'accesso immediato della ricorrente nella III fascia delle GAE.

Tanto premesso e considerato, la Sig.ra Mariù Grillo, come sopra rappresentata e difesa

RICORRE

All'Ill.mo Giudice designato presso il Tribunale di Pisa, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, accertata e dichiarata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* - e quindi accertato e dichiarato il suo diritto ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento in III fascia per la classe di concorso AAAA e EEEE per il triennio 2014-2017, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, nell'ambito territoriale della Provincia di Pisa - ordini a) con decreto emesso *incaudita altera parte* ovvero b) previa

audizione delle parti, alle amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie competenze, l'inserimento immediato della ricorrente, Sig.ra Mariù Desirè Grillo, nata il 04.03.1984 a Mazara del Vallo (TP) ed ivi residente in Via Novara n. 59, C.F. GRLMDS84C44F061W, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso AAAA e EEEE, nell'Ambito territoriale della Provincia di Pisa, per il triennio 2014-2017, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, con le decorrenze di cui al DM 235/2014 e con conseguente disapplicazione degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori, o comunque disporre i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire ed assicurare, in via cautelare, gli effetti della decisione nel merito della controversia.

Si fa sin d'ora presente che la promovenda causa di merito verterà sull'accertamento del diritto della Sig.ra Mariù Desirè Grillo ad essere inserita, quale docente abilitata all'esercizio della professione docente, in forza di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso AAAA e EEEE dell'ambito territoriale della provincia di Pisa, per il triennio 2014-2017, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, nonché sulla richiesta di risarcimento del danno (da perdita di *chances*, patrimoniale e non patrimoniale) patito a causa della esclusione sin qui impostale.

Con vittoria di spese e compensi professionali, con ogni accessorio di legge.

Si allegano in copia i seguenti documenti: 1) Diploma magistrale; 1 *bis*) Estratto graduatorie; 2) Diffida del 23.04.2015; doc. 3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito familiare.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato; trattasi, tuttavia, di procedimento esente, posto che la ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad euro 34.107/42, come risulta dalla documentazione già versata in atti (*cit.* doc. 3).

Con estrema osservanza.

Pisa, 26 ottobre 2015

Avv. Giulia Menicucci



Dott. Salvatore Grillo



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Nell'interesse della Sig.ra Mariù Desirè Grillo, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

Premesso che:


- il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali AAAA ed EEEE valide per il triennio 2014/2017;
- ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati alla domanda svolta in via cautelare dalla Sig.ra Grillo, poiché – in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso AAAA ed EEEE – sarebbero superati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente medesima;
- devono intendersi per controinteressati a) coloro che risultano già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli anni scolastici 2014/2017 nell'ambito territoriale provinciale di Pisa, relativamente alle classi di concorso AAAA ed EEEE, nelle quali la ricorrente ha chiesto di essere inserita e b) i docenti (di cui si ignorano numero, generalità e provenienza) di tutte le province italiane che hanno fatto richiesta di inserimento in GAE per l'ambito territoriale della provincia di Pisa.

Rilevato che:

appare oltremodo difficoltosa la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza (in caso di mancato accoglimento dell'istanza *inaudita altera parte*) nei modi ordinari, non soltanto in ragione della consistenza numerica dei possibili destinatari, ma anche per la concreta impossibilità di identificarli

Considerato anche che:

- la tradizionale notifica per pubblici proclami prevede che sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale il semplice sunto del ricorso;
- l'efficiacia di tale forma di notificazione è stata più volte posta in dubbio dal Consiglio di Stato (sent. del 19.02.1990, n. 106);



- la pubblicazione in G.U. risulta eccessivamente onerosa economicamente per la ricorrente ed in contrasto con le esigenze di celerità sottese al ricorso;
- il Giudice adito può, ai sensi dell'art. 151 cpc, autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo allo scopo, compreso lo strumento telematico;
- il TAR Lazio ha in plurime occasioni disposto, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, la pubblicazione integrale del ricorso sul sito internet dell'amministrazione interessata dal procedimento (TAR Lazio 176/09);
- date l'urgenza, la deformalizzazione della procedura e le peculiarità del ricorso (rappresentate dall'elevato numero di destinatari della notifica, dall'interesse gradatamente ridotto dei più ad interloquire e dell'esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale), molti tribunali hanno autorizzato i ricorrenti alla notifica sul sito istituzionale del MIUR (Trib. Modena, Sez. Lavoro, Ord. 688/15; Trib. Massa, Sez. Lavoro, RG 765/2015; Trib. Genova 15.04.2014);
- la notifica con pubblicazione sul sito internet continua ad essere utilizzata dal Giudice amministrativo e dal giudice ordinario in tutte le ipotesi di giudizi "collettivi" (www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami15)

formula istanza

affinché la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc ma con modalità diverse ed alternative alla tradizionale pubblicazione del sunto del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione udienza in Gazzetta Ufficiale

voglia autorizzare la notifica del suesteso ricorso e del decreto di fissazione udienza

- a) ai potenziali controinteressati, mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto sul sito internet del MIUR e/o affissione del ricorso e del decreto negli spazi dell'Ufficio regionale destinati alle comunicazioni del personale docente o, da ultimo, nelle modalità ritenute opportune in relazione al caso di specie;
- b) alle amministrazioni resistenti, mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avvocatura distrettuale dello Stato o nelle modalità ritenute opportune in relazione al caso di specie.

Con estrema osservanza.

Avv. Giulia Menicucci



30 OTT 2015

Pisa, 26 ottobre 2015

Dott. Salvatore Grillo



PROCURA AD LITEM

Io sottoscritta **Mariù Desiré Grillo**, nata il 04.03.1984 a Mazara del Vallo (TP) ed ivi residente in Via Novara, n. 59, C.F. GRLMDS84C44F061W, conferisco mandato, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Giulia Menicucci ed al Dott. Salvatore Grillo, per rappresentarmi e difendermi nel presente atto e nel relativo giudizio contro il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in ogni sua fase, anche di esecuzione e di reclamo, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa quella di promuovere procedimenti cautelari e procedimenti ad essi connessi, conciliare, transigere, incassare somme, rilasciare quietanza, rinunciare agli atti ed accettare l'altrui rinuncia, chiamare in causa terzi, promuovere atti conservativi e cautelativi, nominare, revocare e sostituire a sé altri procuratori, autorizzandoli al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e ss. D.lgs. 30.06.2003, n. 196.



All'uopo, eleggo domicilio presso l'Avv. Giulia Menicucci (C.F. MNCGLI82E49G148I; fax: 050 9711623; pec: giulia.menicucci@pecordineavvocatipisa.it), con studio in Pisa, (PI), cap 56127, Lung'Arno Mediceo 30.

Mariù Desiré Grillo



E' autentica

Avv. Giulia Menicucci



LA
LE



**TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice dott. Franco Piragine,

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. rubricato al n. r.g. 1548/2015;

letta l'istanza ex art. 151 c.p.c. ivi contenuta e ritenuta la sussistenza dei relativi

presupposti di legge per i motivi indicati dalla parte ricorrente

fissa

-per la comparizione personale delle parti l'udienza del 3/12/15 h. 9.45 con
termine per la notifica al MIUR entro 20 gg. prima;

autorizza

la parte ricorrente ad effettuare, entro il medesimo termine, la notifica del ricorso e del
presente decreto ai docenti controinteressati, mediante l'inserimento nell'apposita area
tematica del sito istituzionale del MIUR, dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana,
e dell'Ufficio scolastico di Pisa.

Pisa, 04/11/2015

Il Giudice

DEPOSITO TELEMATICO DEL 4/11/15


ACCETTAZIONE DEL 5/11/15

L'OPERATORE GIUDIZIARIO
Claudio Corini

E' copia conforme all'originale

Pisa il, 6/11/15

APP. GUD. CLAUDIO CORINI



Firmato Da: PIRAGINE FRANCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b7ebe